

TRIBUNALE CIVILE DI PATTI

MEMORIA DI COSTITUZIONE

N. 228/2015 R.G. Aff. Cont. – G.I. Dott.ssa Russo Femminella

Udienza del 16/03/2015

Nell'interesse dell' Associazione Culturale "Il Paese Invisibile", in persona del suo presidente pro-tempore, sig.ra Faustini Maria Gloria, con sede in Patti Via Turati 4 (C.F. 94014050838), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Patti (ME) Via Fratelli Cervi complesso "Il Melograno" n. 7/B presso lo studio dell'avv. Lucia Virzi (C.F. VRZLCU76A64G377G – P.IVA 03061300830 – tel. 0941/362158 – email *studiolegale.virzi@tiscali.it* – pec *avv.luciavirzi@pec.giuffre.it*) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto

-resistente-

c o n t r o

il Dott. Cav. Ruggeri Salvatore e la società Ceramiche Siciliane Ruggeri srl, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Rossi del foro di Pavia e Marianconcetta Segreto del foro di Patti

- ricorrenti –

Letto ed impugnativamente ritenuto il ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato alla resistente, ai sensi dell'art. 140 cpc, in data 12.03.2015, se ne contesta integralmente il contenuto perché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi che seguono.

Al fine di fornire al Giudicante un quadro completo dei fatti da cui è scaturito il presente procedimento è opportuno premettere quanto segue.

Il Paese Invisibile *"è un'associazione culturale senza fini di lucro, costituitasi con scrittura privata del 10/08/2012 in notar Vincenzo Grosso, con lo scopo istituzionale di "svolgere attività di ricerca scientifica, economica, storica e politica su temi poco approfonditi dal dibattito scientifico, culturale e storiografico e di indagine socio-economica su aree territoriali e su strati*

sociali, la cui realtà sia scarsamente messa in luce dagli studi esistenti (...) e di diffondere i risultati conseguiti con ogni mezzo”, ivi compresa “l’apertura di siti internet” (art.3). Il suo Presidente è Maria Gloria Faustini. (Vedasi allegato 1).

Nel febbraio del 2013, per diffondere i materiali prodotti dall’associazione (ricostruzioni storiche, interviste, inchieste, statistiche, ballate e testi teatrali, commento e diffusione di documenti ufficiali) ed i video di alcuni spettacoli di cantastorie, ideati ed organizzati a Patti dal “Paese Invisibile”, l’associazione ha aperto un proprio sito Internet (www.ilpaeseinvisibile.it) ed un proprio canale su Youtube (ILPAESEINVISIBILEPATTI).

Il sito, in particolare, ha lo scopo di far conoscere meglio il Paese Invisibile, cioè quella parte della società per lo più esclusa dalle pagine della storia e dal potere economico, politico e culturale.

Una delle principali attività dell’associazione sono sempre state le inchieste sociali, condotte tramite il metodo delle interviste aperte (cioè senza questionario), integrate poi con documenti, in grado di confermare la fondatezza di quanto raccontato dai testimoni.

Ciò premesso, il ricorso proposto deve essere rigettato per i seguenti motivi:

1) MANCANZA DEL FUMUS BONI IURIS. CONTENUTO NON DIFFAMATORIO NEGLI ARTICOLI PUBBLICATI SUL SITO “ IL PAESE INVISIBILE”.

Una delle prime inchieste eseguite dall’associazione culturale “Il Paese Invisibile” è stata dedicata alla chiusura delle due grandi fabbriche pattesi (la Wagi, produttrice di valvole, che occupava quasi 300 operai, e la Tyndaris, produttrice di caramelle, che occupava 240 operai), attive a Patti tra il 1961 ed il 1986 ed entrambe aperte dal finanziere Michele Sindona, ed alla perdurante crisi della Ceramiche Caleca, passata in pochi anni, da 160 a 49 operai.

In particolare, i ricorrenti ravvisano elementi diffamatori a loro carico nell’inchiesta denominata “La breve estate delle fabbriche pattesi”, apparsa sul sito dell’associazione “Il paese Invisibile” in data 06/02/2013 e in altri articoli pubblicati successivamente. Secondo quanto asserito dai ricorrenti, nell’inchiesta sopraccitata, la figura del Dott. Ruggeri Salvatore era associata a quella di Michele Sindona, si sosteneva che lo stesso Ruggeri avesse pilotato il fallimento della Wagi, riuscendo a scalare i vertici della multinazionale Grove per fondare poi “miracolosamente” la società Valvitalia.

A parere di questa difesa nessun elemento diffamatorio nei confronti del dott. Ruggeri contiene l’articolo del 06/02/2013, volendo la redattrice, sig.ra Maria Gloria Faustini, attribuire a Ruggeri - divenuto nel 1979 un alto dirigente della Grove nella sede centrale romana - la scelta strategica

di spostare la direzione e il grosso della produzione a Voghera, dove era stata creata da poco una nuova fabbrica, preparando così la dismissione dell'investimento siciliano.

Invero, diversi operai che avevano lavorato alla Wagi indicavano in Salvatore Ruggeri e in un altro dirigente pattese della Grove (la società che controllava allora la Wagi) i responsabili di scelte aziendali, che avevano portato alla dismissione della fabbrica pattese, ceduta nel 1982 a Salvatore Spartà (che nel 1986 la porterà ad un fallimento, poi giudicato come “bancarotta fraudolenta”). **Le affermazioni degli intervistati hanno trovato giustificazione in due documenti oggettivi, trovati nel sito di Valvitalia (la fabbrica di valvole gestita oggi da Ruggeri a Rivanazzano, in provincia di Pavia), che riporta il Curriculum vitae di Salvatore Ruggeri (con la ricostruzione di tutte le tappe della sua carriera) e la Lectio Doctoralis da lui letta all'Università di Pavia nel novembre del 2010, in occasione della concessione della laurea Honoris causa in Economia, attestante la filosofia industriale a cui Ruggeri si ispira.**

Al riguardo, costituisce valido riscontro un passo del suddetto curriculum vitae del ricorrente laddove, precisamente a pag.4 - anni di riferimento 1969-1979, testualmente si legge che “ *nella primavera del 1979 a seguito dell'approvazione di un piano strategico oltremodo ambizioso s'impone la necessità di trasferire sede e direzione centrale del gruppo Grove Italia da Roma a Voghera.....La ratio della decisione riposa nella necessità di consolidare sede, direzione centrale, attività di ricerca e sviluppo e produzione allo scopo di ottimizzare l'efficienza gestionale ed, in particolare, l'esecuzione puntuale di commesse di crescente complessità tecnica e contrattuale*”. (allegati 2 e 3)

Si ribadisce che i fantomatici fatti illeciti lamentati dai ricorrenti sono menzionati nella suddetta inchiesta senza alcun contenuto diffamatorio alla persona del Dott. Ruggeri o della Valvitalia Spa, trattandosi di un' analisi di aspetti economici, politici, sociologici e giudiziari che, a causa di investimenti produttivi subordinati a progetti estranei al territorio, o a scopi finanziari, o alla semplice intercettazione di denaro pubblico a fini di rendita o di speculazione, hanno determinato la disgregazione sociale e la polverizzazione economica del territorio.

Si sottolinea che **l'accostamento con Sindona – di cui tanto si dolgono i ricorrenti - riguardava esclusivamente legittime scelte di una politica industriale di innegabile successo, di cui si contestavano, però, i negativi effetti sociali lasciati a Patti.** Nessun riferimento si faceva (né si intendeva fare) con le successive vicende giudiziarie di Sindona, né con legami mafiosi, che sicuramente non furono utilizzati da Sindona per aprire la Wagi a Patti nel 1961. (Allo stesso modo, ad esempio, si sarebbe potuto usare il paragone della dismissione della Fiat a

Termini Imerese, legittima, ma certamente produttrice di infelici conseguenze sociali).

2) ERRATA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEI RICORRENTI DEL CONTENUTO DELL'ARTICOLO PUBBLICATO IL 06.02.2015 “ IL LUNGO AUTUNNO DELLE FABBRICHE PATTESI”.

L'altra inchiesta che ha suscitato ingiustificatamente l'ira dei ricorrenti è quella intitolata “ Il lungo autunno delle fabbriche pattesi” apparsa sul sito dell'associazione convenuta in data 06.02.2015. Invero, l'autrice dell'articolo è stata ispirata dal contenuto delle discussioni tenutesi nella seduta comunale pattese del 03.02.2015.

In tale seduta, dedicata in gran parte *alla crisi occupazionale della ex-Ceramiche Caleca (ed al sequestro del suo stabilimento, già affittato a “La Majolica Italiana”)*, era presente una *delegazione di operai*, che aveva indirizzato al Presidente del Consiglio una lettera aperta, poi allegata alla Delibera Consiliare (oggi pubblicata sul sito del “Paese Invisibile”, nella sezione “Open Patti”).

Durante quel Consiglio, a cui la sig.ra Gloria Faustini ha assistito di persona, sono state riportate negli interventi dei consiglieri importanti notizie riguardo alle scelte (ritenute da tutti sbagliate) della curatela fallimentare; in tale occasione il Sindaco, presa la parola, si riferiva a Ruggeri definendolo più volte “cavaliere bianco” (definizione, nelle sue intenzioni, finanziaria o fiabesca, ma certo poco nota, tanto che alcuni cittadini presenti tra il pubblico a quel Consiglio avevano ritenuto di stampo massonico) e al contempo precisava che si trattava di un'iniziativa diversa da quella della Caleca in alcune lavorazioni: cosa che avrebbe reso difficile la riassunzione degli operai ex - Caleca.

Il Sindaco in tale sede aveva promesso, comunque, di chiedere al Curatore fallimentare un nuovo bando con minori vincoli e con un affitto gratuito, per invogliare lo stesso Ruggeri o eventuali altri investitori.

Riguardo, poi, alla diversità delle lavorazioni, alcuni operai presenti nel pubblico avevano ipotizzato che il Sindaco potesse riferirsi al fatto che, secondo voci insistenti, Ruggeri avrebbe acquistato la ceramica prelaborata (in termini tecnici, il “biscotto”) in Cina, dove possiede già proprie sedi commerciali, elemento questo ritenuto, da quegli operai, meno qualificante rispetto al marchio Caleca, noto finora sui mercati nazionali ed internazionali per l'alta qualità del proprio impasto. **(Si allega al riguardo copia verbale seduta comunale del 03.02.2015 – vedasi all. 4).**

Si precisa che il riferimento al modello di produzione cinese è stato fedelmente riportato dall'autrice così come appreso dalle voci correnti e incontrollabili degli operai presenti al consiglio comunale, così come precisato nell'incriminato articolo.

Alcuni giorni dopo, ispirata dall'animoso dibattito consiliare e vertendo la questione su problematiche prettamente sociali, meritevoli di attenzione da parte dell'associazione resistente, la sig.ra Gloria Faustini pubblicava sul sito internet "**Il lungo autunno delle fabbriche pattesi**". Nella prima parte riportava le ultime vicende della ex-Caleca (con le critiche alla curatela fallimentare sentite dagli operai e dai Consiglieri comunali) e, nella seconda parte, relativa alla nuova fabbrica di Ruggeri, la fraintesa metafora del Sindaco. Richiamava quindi la dolorosa dismissione della Wagi del 1982 e le notizie fornite dallo stesso Ruggeri nell'intervista di fine dicembre 2014 a Omnia News (per avere un riscontro basti cliccare su Google le parole "Omnia News intervista a Ruggeri Salvatore).

Pur citando l'opinione diffusa sul calo di qualità del prodotto, l'autrice ne definiva chiaramente la natura di "voci incontrollabili" e constatava invece, in base alle lavorazioni pubblicizzate in quel momento sul sito internet aperto da Ruggeri (ceramichesicilianeruggeri.com), come la nuova fabbrica intendesse riproporre modelli e forme della ceramica da tavola Caleca e la lavorazione della pietra lavica, al momento appannaggio esclusivo, in quest'area, di un'altra ditta pattese.

Nella parte finale dell'inchiesta si attribuiva infine a Ruggeri l'intenzione di appropriarsi dell'intero mercato della ceramica pattese in crisi, potendo usufruire forse anche del nuovo bando della curatela, sollecitato dal Sindaco di Patti "senza canone d'affitto" (dunque "a costo zero"). Con questa espressione, contrariamente all'interpretazione distorta percepita dai ricorrenti, non si intendeva definire il Dott. Cav. Ruggeri come uno speculatore nel senso spregiativo del termine, ma si faceva riferimento alla sua politica industriale, sempre basata (fin dal 2002, quando ha fondato Valvitalia) sull'acquisizione di piccole aziende, in possesso di maestranze esperte, di prestigiosi know haw e di marchi storici, costrette nella fase della globalizzazione e in un periodo di crisi economica ad affidarsi ad un manager dotato "capacità di ricorrere al credito" e di "una struttura commerciale sovranazionale" (le citazioni tra virgolette sono tratte dalla prima pagina del *Curriculum vitae* di Salvatore Ruggeri, scaricabile dal sito di Valvitalia). Anche nella *Lectio Doctoralis* , dedicata a "l'impresa globale", Ruggeri stigmatizza le proprie scelte, precisando (nel paragrafo "Valvitalia Group") di unificare lo stile globale della vendita e dell'acquisizione dei fattori della produzione con la

capacità di “coinvolgere primarie istituzioni finanziarie italiane” e con la proposizione di un “made in Italy”, riconosciuto “ovunque come un grande valore”.

Attribuirgli, dunque, l'intenzione di utilizzare il recente finanziamento del Fondo Strategico Italiano (che attinge alla Cassa Depositi e Prestiti), per acquisire a condizioni vantaggiose aziende storiche pattesi (ed il loro marchio), con cui invadere i mercati internazionali è solo applicare alla situazione pattese il suo dichiarato stile di *management* e limitarsi ad una critica complessiva della globalizzazione e dei suoi effetti sociali.

Pertanto, ad una attenta analisi di tale inchiesta, non è dato ravvisare alcun contenuto gravemente diffamatorio, risultando infondate le censure fatte dai ricorrenti circa il metodo globalizzato utilizzato dal Dott. Cav. Ruggeri, poiché è incontrovertibilmente provato - tramite la documentazione prodotta - che il suo metodo produttivo è fondato sulla logica della globalizzazione.

3) PRESENZA DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI IL DIRITTO DI CRITICA E DI CRONACA

Ben sappiamo che il **diritto di critica**, come il diritto di cronaca, è disciplinato dall' art 21 della **Costituzione Italiana** il quale, nel primo comma, recita: **“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”**.

Ciò implica come ogni avvenimento può essere sentenziato da qualsiasi cittadino ed è legittimato a farlo dalla Costituzione. Giudicare un fatto di cronaca o un comportamento comune è sostanzialmente diverso dalla pura narrazione dei fatti della quale si fa portavoce il diritto di cronaca. La differenza sostanziale tra i due sta nello scopo con il quale nascono: la cronaca è una narrazione dei fatti così come sono avvenuti, l'obiettivo è quello di informare la comunità; mentre **la critica, proprio perché esprime un giudizio, è soggettiva e dà molto più peso ad uno specifico punto di vista piuttosto che al fatto in sé. Per la sua componente di soggettività, la critica genera (ed è giusto che sia così) dissensi e consensi.**

Dottrina ci insegna che il diritto di critica deve comunque rispettare dei limiti: **solo rispettando verità, interesse pubblico e continenza formale la critica dovrebbe definirsi legittima.** Così come nel diritto di cronaca il giudizio deve poggiarsi su un fatto vero o collettivamente riconosciuto, la critica invece si basa maggiormente sul dissenso per quello che è avvenuto, in modo da rendere partecipi anche altri della propria idea. In particolare, nel diritto di critica l'avvenimento per il quale si esprime il giudizio deve stimolare **l'interesse pubblico alla conoscenza delle varie opinioni** a favore o contrarie ad esso. Se la critica deve generare una

reazione da parte del suo pubblico (che sia positiva o negativa), allora deve toccare avvenimenti dei quali la comunità può sentirsi partecipe, per i quali sia incuriosita e stimolata a dover dire la sua.

Tuttavia, a differenza del diritto di cronaca, l'oggetto della critica può essere molto più vario, potendo anche riferirsi a un comportamento, a una tendenza e non a un fatto determinato.

Nel caso che ci occupa, gli incriminati articoli pubblicati sul sito "Il Paese Invisibile" indubbiamente sono rispettosi dei limiti che incontra il diritto di critica, in tal caso storica, in quanto sono stati scritti sulla base di notizie certe e precedentemente documentate da altri, hanno contenuto di pubblico interesse, non riguardano fatti personali del Dott. Cav. Ruggeri e non sono assolutamente offensivi, immorali o lesivi della dignità e del prestigio dello stesso.

Del resto anche secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (**vedasi all.5** - Cassazione penale, sez. V, sentenza 28.12.2011 n° 48553), sebbene il diritto di critica abbia confini più ampi del diritto di cronaca, ***affinchè non si configuri la diffamazione è necessario che il giudizio, anche severo e irriverente, sia collegato col dato fattuale dal quale "criticante" prende spunto. In caso contrario, il fatto rappresenta solo l'occasione e pretesto per sfogare sentimenti ostili verso persone che con esso non hanno relazione.***

Inoltre, sempre la Suprema Corte, con un'altra famosa sentenza, la n. 18174/14 afferma: **"la cronaca ha per fine l'informazione e, perciò, consiste nella mera comunicazione delle notizie, mentre se il giornalista, sia pur nell'intento di dare compiuta rappresentazione, opera una propria ricostruzione di fatti già noti, ancorchè ne sottolinei dettagli, all'evidenza propone un'opinione"**. (All.6)

Il diritto ad esprimere delle proprie valutazioni, del resto, non va represso qualora si possa fare riferimento al parametro della **"veridicità della cronaca"**, necessario per stabilire se l'articolaista abbia assunto una corretta premessa per le sue valutazioni. E la Corte afferma, in proposito: **" che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli ... In particolare il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni.(Cass.19 giugno2012,n.10031)"**.

4) DIRITTO DI CRONACA RELATIVO AL TITOLO DI CAVALIERE DEL LAVORO

E AI MISTERIOSI ACQUIRENTI AMERICANI

Si contesta, altresì, l'espressione utilizzata dai ricorrenti, secondo la quale << l'estensore insinua dubbi sul titolo di Cavaliere del Lavoro conferito al Dott. Ruggeri nel 2009 dal Presidente della Repubblica >>, restituito nel 2012 dopo alcune vicende e poi riconfermato dallo stesso Presidente Napolitano. Al proposito l'autrice non fa altro che esercitare il diritto di cronaca, limitandosi a riportare notizie diffuse a livello nazionale dal "Sole 24ore" del 21/09/2012, da "La Provincia Pavese" del 6/07, 29/09 e 25/11/2012, e dal "Corriere della Sera" del 9/07/2013.

I ricorrenti si dolgono, altresì, dell'espressione utilizzata dall'autrice della cessione dell'azienda a "misteriosi acquirenti americani", come se la stessa volesse adombrare operazioni di carattere poco chiaro e lecito. Invero, l'autrice riporta un'espressione già apparsa nell'articolo de "La Provincia Pavese" del 6/07/2012, a firma Roberto Lodigiani, laddove si parlava di "misteriosi acquirenti americani", interessati all'acquisto di Valvitalia, espressione riportata nell'inchiesta del Paese Invisibile tra virgolette proprio perché citata alla lettera da questa fonte.

Ed ancora un articolo del "Corriere della Sera" del 9/07/2013, a firma Fabrizio Massaro, ipotizzava, ma senza certezze, che si trattasse di gruppi americani concorrenti di Valvitalia, come Crane, Cameron, Honeywell e Carlyle. (Vedasi all.ti 7).

Pertanto, non di atti diffamatori ma di pura e lecita cronaca trattasi, finalizzata ad informare gli utenti di fatti rilevanti per la collettività e non offensivi del prestigio e della reputazione altrui.

Nel caso di specie, ai fini dell'applicazione del reato di cui all'art. 595 c.p., mancando sia l'elemento soggettivo del reato ossia la volontà di diffamare sia l'elemento oggettivo, costituito dall'utilizzo di espressioni offensive, vengono meno i presupposti – *fumus boni iuris* e *periculum in mora* - per l'emissione dei provvedimenti cautelari richiesti.

Risulterebbe, invero, abnorme ed ingiusta la cancellazione dal sito dell'articolo "Il lungo autunno delle fabbriche pattesi" attraverso l'oscuramento del sito ovvero attraverso altro strumento ritenuto efficace allo scopo.

Per tutto quanto sopra esposto, l'associazione culturale "Il Paese Invisibile", in persona del presidente pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:

1. rigettare il ricorso ex art. 700 cpc per mancanza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*;

2. Condannare parte ricorrente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.

Si producono: 1) copia atto costitutivo dell'associazione culturale "Il Paese Invisibile" del 10.08.2012; 2) copia Curriculum vitae del Dott. Cav. Ruggeri Salvatore; 3) copia Lectio Doctoralis del Dott. Ruggeri; 4) copia delibera comunale del 03.02.2015 del Comune di Patti con allegata lettera degli ex operai Ceramiche Caleca; 5) copia sentenza Cassazione penale, sez. V, 28.12.2011 n° 48553; 6) copia sentenza Corte di Cassazione, sez. penale, n. 18174/14 del 25/08/2014; 7) copia vari articoli di quotidiani di rilevanza nazionale; 8) "La breve estate delle fabbriche patesi"; 9) " Il lungo autunno delle fabbriche patesi".

Patti, 15.03.2015

Avv. Lucia Virzì